DISPOSIZIONI PER LA CREAZIONE DI ISTITUTI DI CULTURA ITALIANA ALL'ESTERO

Art. 15

Il Ministro per le finanze e' autorizzate a stanziare nel bilancio del Ministero degli affari esteri i fondi necessari per l'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 19 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Fedele - Volpi.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Versione in vigore dal 14 gennaio 1927, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per la creazione di Istituti di cultura italiana all'estero
Estremi	Legge 19 dicembre 1926, n. 2179
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1926

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-la-creazione-di-istituti-di-cultura-italiana-all/art-15/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it